

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITÀ DI VITA

Adeguamenti Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Articolo 1

Denominazione - Sede – Durata

È costituita, per volontà dei fondatori, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **“FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITÀ DI VITA ONLUS”**, che assume la forma giuridica di Fondazione. La Fondazione ha l'obbligo dell'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà **“FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITÀ DI VITA ETS”** con obbligo di inserire l'acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Considerata la lunghezza del nome per esteso della Fondazione e la difficoltà di memorizzazione per utenti e sostenitori, si è deciso di adottare un acronimo ed un logo (di seguito riportati) per facilitare l'immediato riconoscimento e memorizzazione da parte dei soggetti cui la Fondazione si rivolge.

Articolo 2

Finalità e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e solidaristiche, anche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017, finalizzate a sostenere e a rafforzare la tutela della salute e del benessere sociale del territorio vicentino e comunque nel rispetto del D. Lgs 460 del 4 dicembre 1997. Come tale rivolge la propria azione nell'esclusivo interesse di persone in situazioni di svantaggio tanto per condizioni psico-fisiche quanto per situazioni e condizioni sociali.

Per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi per oggetto:

- assistenza sociale e socio-sanitaria nonché le seguenti attività ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n.117 del 2017:

lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;

lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- attività di beneficenza, istruzione e formazione nei limiti consentiti e previsti dal D. Lgs 460 del 4 dicembre 1997.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate sopra, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Essa potrà svolgere attività di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 117 del 2017, purché finalizzate alla realizzazione di iniziative rivolte a persone, o gruppi di persone in condizioni di disagio psico-fisico e/o sociale e/o in condizioni di bisogno come precedentemente indicato. La raccolta fondi può essere svolta anche in forma organizzata e continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza nei confronti dei terzi interessati e comunque nei limiti e nel rispetto del D. Lgs 460/1997.

Le attività poste in essere dalla Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, potranno essere tanto realizzate direttamente quanto in collaborazione con altre organizzazioni, purché appartenenti, queste ultime, all'ambito del Terzo Settore e/o con riconoscimento di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, nei limiti sopra specificati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso

essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Compatibilmente con la sua natura giuridica la Fondazione dovrà garantire il rispetto di quanto previsto alla lettera h (disciplina uniforme del rapporto associativo) di cui all'art. 10 del D. Lgs 460 del 4 dicembre 1997.

Articolo 3

Patrimonio e Risorse Economiche

- La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. La Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
- Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.
- Il fondo di dotazione, a partire dalla formale approvazione del nuovo Statuto, viene adeguato a quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore e potrà essere costituito tanto in forma mobiliare che immobiliare nei limiti dei tetti previsti per normativa che alla data odierna è stabilito in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).
- Il Fondo di gestione è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a. contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
 - b. elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri;
 - c. entrate derivanti dal patrimonio;
 - d. entrate derivanti dalle diverse attività svolte o dalla raccolta fondi.
- Il patrimonio della Fondazione è composto da tutti i beni e le attività appartenenti alla Fondazione, e dunque dal Fondo di dotazione, dal Fondo di gestione, dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, nonché dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 4

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione contabile (eventuale nomina al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto **da un minimo di 18 membri fino ad un massimo di 25**, così designati:

- 3 componenti designati dal Comitato dei Soci Privati;
- 2 componenti designati dal Comitato dei Sindaci del Distretto 2 della Asl n°7 Pedemontana;
- 2 componenti designati dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est della Asl 8 Berica;
- 1 componente designato dal Direttore Generale della Ulss 7 Pedemontana;
- 1 componente designato dal Direttore Generale della Ulss 8 Berica;
- 1 componente designato dal Sindaco di Vicenza;
- 1 componente designato dal Prefetto di Vicenza;
- 2 componenti designati dal Presidente della Provincia di Vicenza;
- 2 componenti designati dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza;
- 3 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Qualora, per nuove adesioni di Soci partecipanti, si dovesse provvedere ad un allargamento del Consiglio di Amministrazione, sarà lo stesso Consiglio che provvederà ad individuare il numero di posti da assegnare nonché a richiedere ai nuovi Soci la designazione dei nominativi.

Qualora le Autorità a cui spetta la nomina non provvedessero alle designazioni di loro spettanza entro 45 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo provvederà mediante cooptazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, due Vice Presidenti e i membri del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di **quattro mesi** dalla scadenza o dallo

scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano.

Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. Possono essere riconfermati per non più di tre volte.

Articolo 6

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque nei limiti temporali stabiliti dalle norme vigenti, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 di aprile di ogni anno, e comunque nei limiti temporali stabiliti dalle norme vigenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- provvede alla nomina del **Presidente, dei due Vice-Presidenti e dei componenti del Comitato esecutivo**;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Organo di Revisione Contabile;
- delibera, in sede di Bilancio Preventivo, lo stanziamento necessario ad eventuali coperture di costi relativi ad assunzioni di personale o instaurazione di rapporti di collaborazione che verranno proposti dalle funzioni tecniche della Fondazione, che provvederanno anche alla individuazione delle risorse umane ritenute adeguate agli obiettivi da realizzare;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 14.

Articolo 7

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da 5 membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere comunicata con mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione (lettera raccomandata, mail) almeno 8 giorni prima della data fissata salvo i casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario se nominato, a meno che lo stesso non sia nominato tra i membri del Consiglio.

Si applica l'articolo 2382 codice civile; gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai due vice Presidenti e da quattro componenti scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo si occupa, su delega e sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, della ordinaria amministrazione.

Il Comitato Esecutivo in particolare:

- provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengono direttamente alla Fondazione;
 - cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione;
 - delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche secondo quanto stabilito dall'Art. 2 dello Statuto;
 - provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
 - provvede alla redazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio e di quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dall'art. 15.
- Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi

membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima della adunanza mediante lettera raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione e nei casi di urgenza almeno un giorno prima mediante telegramma o strumento telematico che ne attesti la ricezione.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.

Articolo 9

Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

1. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
2. firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
3. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
4. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
5. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
6. cura i rapporti con le autorità tutorie.

Solo in caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo poi tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di amministrazione o al Comitato Esecutivo per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa **le veci il Vicepresidente anziano o, in mancanza, l'altro Vicepresidente.**

Articolo 10

Organo di controllo e Organo di revisione contabile

Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Esso può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di revisione contabile

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al punto precedente.

Articolo 11

Partecipanti

Possono essere ammessi dal Consiglio di Amministrazione alla categoria dei Partecipanti gli enti pubblici e/o privati che propongono progetti di collaborazione e/o di sostegno economico della Fondazione ritenuti di particolare rilevanza e importanza.

Il Consiglio di Amministrazione **può ammettere, per cooptazione, uno o più nominativi proposti dai nuovi Partecipanti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, da scegliere all'interno della quota eccedente il numero minimo dei membri fissati per l'Organo Amministrativo.**

Articolo 12

Soci Fondatori

I soci fondatori, secondo le modalità che decideranno di adottare e che dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, manterranno i seguenti ambiti di attività:

1) vigilanza sul rispetto degli scopi statutari della Fondazione in riferimento a quanto previsto nello Statuto stesso;

2) nel caso di scioglimento della Fondazione l'individuazione del soggetto cui attribuire il fondo di dotazione della Fondazione, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 13

Comitato di Fundraising

È istituito un Comitato per la programmazione e la promozione delle azioni di fundraising della Fondazione, costituito dai collaboratori professionali della Fondazione e da tre componenti il Consiglio di Amministrazione scelti dallo stesso Consiglio. Il Comitato è presieduto da uno dei tre consiglieri nominati, indicato dal Presidente della Fondazione.

Articolo 14

Esercizio finanziario e Bilancio

- L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno solare.
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio costituito dai documenti previsti dal Codice Civile, dal Codice del Terzo settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117) e disposizioni applicative nonché da altre disposizioni vigenti; dovrà indicare proventi e oneri, illustrare le poste di bilancio e l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
- L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
- È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Articolo 15

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 16

Estinzione della Fondazione

1. La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente del Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

2. La Fondazione, **sentiti i Fondatori Promotori e a seguito di parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altro Ente del Terzo settore che persegua gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.**

Articolo 17

Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 18

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Articolo 19

Disposizioni Transitorie

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni contenute nel presente Statuto, comprese quelle previste all'art.2 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- L'ente ha inoltre l'obbligo di:
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Al Comune di Valdagno, unica amministrazione attualmente appartenente al distretto Ovest della ULSS 8 Berica, in quanto partecipante alla Fondazione, viene attribuito il diritto alla nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Detto diritto decadrà nel momento in cui i restanti Comuni del Distretto Ovest della ULSS 8 dovessero decidere di aderire alla Fondazione. Qualora questo dovesse accadere i Comuni del Distretto Ovest dovranno congiuntamente designare i propri rappresentanti nel numero di 2, come gli altri due distretti già facenti parte della Fondazione, e secondo le modalità che l'Assemblea dei Sindaci del Distretto deciderà di adottare.

F.to: BRESSAN SANTE

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Anna Maria Fiengo, notaio in Thiene, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89.

Si rilascia in carta libera per usi consentiti alla parte interessata. Thiene, li 21 aprile 2022 nel mio studio in viale Europa n. 8/10.

Firmato digitalmente: Anna Maria Fiengo Notaio